

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Disciplina della polizia urbana**

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D.Lgs 18/8/2000, n. 267.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
4. Il presente regolamento è redatto anche in sintonia con i criteri di tutela ambientale ai quali il Comune di Vado Ligure subordina le attività imprenditoriali e la vita sociale della collettività locale, in conformità con il Sistema di Gestione Ambientale di cui si è dotato per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione di qualità ambientale ISO 14001. Tale S.G.A. si pone come finalità l'individuazione e determinazione degli aspetti ambientali delle attività e dei servizi comunali che hanno o possono avere impatti significativi sull'ambiente interagendo con lo stesso. Detto Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla normativa UNI EN ISO 14001, prevede una valutazione sistematica, documentata e obiettiva dell'organizzazione gestionale e dei processi destinati alla protezione ambientale del territorio, secondo quanto previsto da apposito manuale e procedura codificate, a cui si rinvia nel merito.

### **Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

### **Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento**

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a. personalmente al titolare;
- b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d. con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 4**

##### **Inquinamento atmosferico e delle acque**

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene,
2. Qualora il tasso di inquinamento atmosferico sia superiore ai limiti stabiliti dalla legge, a seguito di segnalazione della competente autorità, il Sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 50 del D.Lgs. n. 267/00, potrà adottare misure restrittive per l'utilizzo degli impianti di riscaldamento domestico, degli impianti di produzione che emettano fumi combustibili e delle autovetture private. Tutti i soggetti interessati hanno l'obbligo di ottemperare alle eventuali restrizioni imposte in tal senso.
3. In ogni caso è fatto obbligo il rispetto degli orari di utilizzo degli impianti di riscaldamento domestico fissati con provvedimento sindacale, ai fini di tutela dalle emissioni in atmosfera.

#### **Art. 5**

##### **Razionalizzazione delle risorse idriche**

1. In caso di necessità, il Sindaco potrà adottare misure restrittive per l'utilizzo dell'acqua potabile ad uso irriguo, produttivo e domestico.
2. Nel caso in cui le risorse idriche del Comune dovessero risultare fortemente ridotte ed insufficienti per il fabbisogno della popolazione, il Sindaco individuerà fasce orarie in cui vietare ovvero ridurre l'afflusso dell'acqua potabile alle abitazioni.
3. In tali casi i cittadini avranno l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni o limitazioni contenute nell'atto sindacale.

## **Art. 6**

### **Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.
2. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso della Polizia Municipale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione, di conservazione della pavimentazione stradale, nonché di tutela della pubblica quiete.
3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, a motore spento, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
5. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.
6. In ogni caso andranno rispettate le norme di cui al successivo Capo VI° a tutela della quiete pubblica.

## **Art. 7**

### **Occupazione di suolo pubblico**

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Modalità per il carico e lo scarico delle merci

## **Art. 8**

### **Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica**

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai pubblici esercizi o negozi soltanto a favore dei gestori degli esercizi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.
2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
4. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

6. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione di tavoli, sedie, piante ornamentali o quantaltro abusivamente depositato su marciapiedi, giardini pubblici ed aree assoggettate a pubblico passaggio, qualora l'interessato, intimato dello sgombrò, non vi provveda nei tempo dovuti. La totalità delle spese di rimozione sarà a carico del contravventore.

### **Art. 9** **Installazione di tende solari**

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare i due terzi della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.20.

2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare cm. 80 dal limite esterno del fabbricato.

3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni o sopraelevati da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dai competenti uffici comunali, anche nel rispetto della tutela della circolazione dei veicoli sulla sede stradale.

4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie ed i segnali stradali dai quali devono essere a distanza conforme alle norme del C.d.S., i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

6. Le diverse misure dettate nel presente Art. potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

### **Art. 10** **Installazione di vetrine**

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

**Art. 11**  
**Installazione di chioschi ed edicole**

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

**Art. 12**  
**Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi**

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico, fatto salvo il rispetto della normativa sul Codice della Strada.
2. E' vietata l'occupazione di suolo pubblico per i motivi di cui sopra in mancanza della prescritta autorizzazione.
3. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione delle merci o derrate abusivamente depositate all'esterno dei negozi, qualora l'interessato, intimato dello sgombrò, non vi provveda nei tempo dovuti. La totalità delle spese di rimozione sarà a carico del contravventore.

**Art. 13**  
**Mercati di gente d'affari**

1. I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione, non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

**Art. 14**  
**Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche**

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.
3. In ogni caso il livello sonoro delle emissioni dovrà essere moderato particolarmente in orario se-

rare, dopo le ore 22, al fine di non arrecare molestia ai cittadini residenti.

4. In caso di violazione ai precedenti commi 1 e 2, qualora venga prescritta la rimozione delle strutture e l'interessato non ottemperi nei termini temporali indicati, provvederà d'ufficio l'Amministrazione Comunale, con totale addebito delle spese.

5. Nel caso di rilascio delle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di circhi ovvero di attrazioni dello spettacolo viaggiante, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 15 del vigente regolamento per la concessione di aree comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 78 del 22/11/1999

### **Art. 15**

#### **Divieto di giochi ed attività sportive sul suolo pubblico**

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, adibiti alla circolazione sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che contrasti con le norme del C.d.S.. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Polizia Municipale, quando ciò non costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

2. E' assolutamente vietato, sui marciapiedi e sulla carreggiata stradale, l'uso di pattini, trampoli, skateboard, monopattini ed altri acceleratori di velocità.

3. E' altresì vietato l'utilizzo sulla carreggiata stradale, sui marciapiedi e negli spazi pubblici riservati a pedoni, di modellini di veicoli o di aeroplani a motore telecomandati per i quali deve essere individuata apposita area non interessata al pubblico transito e non adiacente ad abitazioni.

4. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere, danneggiare, molestare od imbrattare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

5. E' vietato l'uso di petardi, razzi, nonché fuochi artificiali anche se di libera vendita per i quali è prevista la proiezione per autopropulsione verso l'alto, in tutti i luoghi interessati dal pubblico transito, salvo specifica ed idonea autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità,

6. Qualora le violazioni alle norme di cui sopra vengano poste in essere da minori, si applicano le sanzioni accessorie di cui al successivo Art. 121.

### **Art. 16**

#### **Collocamento di condutture**

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale e della Polizia Municipale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall' Ufficio tecnico comunale al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.
9. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
10. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

### **CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

#### **Art. 17 Disposizione di carattere generale**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servizio di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero

di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo, anche con deposizione di bottiglie in plastica o vetro a scopi deterrenti rispetto all'espletamento dei bisogni corporali dei cani.

3. E' proibito lanciare dalle finestre qualsiasi oggetto o rifiuto.

4. I terreni situati in centro abitato ed adibiti a giardini, orti, ovvero lasciati incolti, debbono essere mantenuti in condizioni ordinate, provvedendo costantemente al taglio delle erbacce e potatura di siepi ed arbusti al fine di impedirvi l'insediamento di parassiti ovvero animali nocivi (topi, scarafaggi ecc).

5. I terreni situati fuori centro abitato devono comunque essere tenuti in stato decoroso anche al fine di prevenzione incendi o problemi igienico-sanitari.

### **Art. 18**

#### **Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.

2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

3. Per l'esposizione di vasi di fiori o piante sui ballatoi e sulle scale, valgono le norme stabilite dai singoli regolamenti condominiali.

4. In ogni caso, in assenza di norme condominiali, non sono consentite esposizioni di piante o fiori che siano di impedimento al libero e sicuro passaggio delle persone o causino fastidio o sporcizia.

### **Art. 19**

#### **Sgombro della neve**

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili.

3. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

4. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì ai proprietari o conduttori di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

### **Art. 20**



## **Spolveramento di panni e tappeti**

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.
3. E' vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

### **Art. 21**

#### **Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche**

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.
3. In ogni caso è vietata la lavatura di veicoli con saponi o shampoo anche in luoghi privati quando non dotati di apposita autorizzazione allo smaltimento dei reflui, nonché anche il semplice lavaggio con acqua quando ciò sia causa di fuoriuscita di acqua sulla pubblica strada, nel qual caso l'inadempiente dovrà prontamente attivarsi per rendere sicura la circolazione stradale ovvero in sua vece, potrà provvedere l'Amministrazione Comunale, con totale addebito delle spese.

### **Art. 22**

#### **Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche**

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie, ristoranti e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
2. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
3. Tale obbligo è applicabile anche ai concessionari di aree pubbliche rilasciate a titolo diverso dai suddetti, quali: ponteggiatori, aree di cantiere e simili.
4. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate in modo tale che detti rifiuti siano raccolti e non riversati, anche in parte, attraverso le griglie di scolo delle acque meteoriche della canalizzazione comunale.

#### **Art. 23**

#### **Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi**

1. E' proibito ai commercianti su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

#### **Art. 24**

#### **Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe**

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio, attivandosi anche alla rimozione di qualsivoglia rifiuto anche se non proveniente dalla sua attività.

#### **Art. 25**

#### **Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche**

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

#### **Art. 26**

#### **Pulizia delle vetrine**

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine, porte, finestre ecc. è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 22.00 e dalle ore 07.00 alle 09.30, in modo tale che dette operazioni non intralcino la circolazione e che rientrino nelle modalità previste dalle norme di sicurezza .

#### **Art. 27**

#### **Scarico o movimentazione di rottami, detriti o materiali vari.**

1. E' vietato scaricare o depositare anche se temporaneamente rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

2. Durante le operazioni di scarico dei detriti o materiali di scavo ovvero di movimentazione di sostanze in grado di emettere polveri anche se effettuati in aree private, al fine di evitare il sollevamento di polveri, dovranno essere adottate opportuni accorgimenti affinché tali polveri non debbano ricadere sull'abitato a seguito delle correnti atmosferiche;

3. In tal caso lo scarico dei detriti dovrà essere subordinato alla realizzazione di impianti tecnici, fra i quali l'utilizzo di impianti di bagnatura a pioggia del materiale in fase di scarico, che provvedano all'abbattimento delle polveri ovvero ad impedire il loro sollevamento, anche conseguente al

semplice transito degli automezzi nelle aree di scarico;

4. Qualora per tale ultimo problema si provvedesse alla bagnatura delle piste di transito dei veicoli, si deve comunque impedire che i veicoli in uscita sulla strada pubblica vi trasportino residui di terra o fango a seguito del trascinamento degli stessi con i pneumatici;

5. Nel caso in cui, nonostante siano state adottati tutti gli accorgimenti tecnici previsti, le polveri sollevate dallo scarico ovvero dal transito dei mezzi risultino di quantità a consistenza tale da causare considerevole fastidio alla cittadinanza ovvero mettere a repentaglio la salute pubblica, il Sindaco, anche a seguito di segnalazione del locale Comando di Polizia Municipale, potrà disporre la sospensione immediata delle operazioni di scarico ovvero di scavo o movimentazione di materiali vari.;

6. I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.

### **Art. 28**

#### **Trasporto di materiale di facile dispersione**

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. In particolare, è obbligatorio il trasporto di sabbia, carbone, materiale di scarto in fibra di vetro, cereali sfusi con teloni che coprano completamente il cassone dell'autocarro adibito al trasporto.

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico, nel rispetto delle norme del C.d.S. qualora applicabili. Qualora la pulizia fosse disposta dall'Amministrazione Comunale, le spese saranno a totale carico del soggetto inadempiente anche se in seguito identificato.

4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere ad irroramento con acqua delle murature al fine di ridurre il sollevamento di polvere, provvedendo altresì a mantenere bagnati i materiali di risulta.

6. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via od in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che all'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, che deve essere trasportato oppure convogliato in appositi tubi ad incastro, il cui estremo inferiore non deve eccedere la distanza di metri 1,50 dal piano di raccolta.

7. E' fatto obbligo ai proprietari di aree in suolo naturale situate in centro abitato di provvedere a trattare opportunamente le superfici al fine di impedire il sollevamento di polvere nell'atmosfera a seguito del vento o del transito di veicoli al fine di tutelare la qualità dell'aria e della vita dei resi-

denti in zone adiacenti.

#### **Art. 29**

##### **Divieto di getto di opuscoli o foglietti**

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. E' altresì vietata la deposizione di opuscoli sugli autoveicoli.
3. Eventuali eccezioni, in casi di pubblica utilità, dovranno essere autorizzate per iscritto, dalla Polizia Municipale.

#### **Art. 30**

##### **Divieto di segatura e spaccatura della legna**

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna. Eventuali operazioni di taglio su luoghi adiacenti alla pubblica via ovvero di carico legname effettuato su strada, costituiranno cantiere stradale e saranno assoggettate alle norme del C.d.S.

#### **Art. 31**

##### **Bisogni corporali degli adulti e dei minori**

1. E' vietato l'espletamento di bisogni corporali di qualsiasi natura sul suolo pubblico e negli spazi aperti al pubblico.
2. L'espletamento delle funzioni fisiologiche potrà avvenire esclusivamente nei bagni pubblici nonché nei locali adibiti a pubblico esercizio, i cui titolari e/o conduttori non potranno mai esimersi dal lasciare libero accesso ed uso dei servizi igienici indipendentemente dalla consumazione.
3. Ai minori di anni 4 che non risultino in grado di contenere i bisogni corporali, è consentito espletare le proprie funzioni in luogo appartato e non prospiciente abitazioni ovvero esercizi commerciali o di somministrazione. I genitori o l'adulto che accompagna il minore, dovrà provvedere, nei limiti del possibile, alla rimozione del bisogno corporale.

### **CAPO IV**

#### **DECORO DEI CENTRI ABITATI**

#### **Art. 32**

##### **Regolare stato di conservazione degli edifici**

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.

2. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
3. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti e di eseguire comunque i lavori con la massima attenzione affinché non si verificino spruzzi di vernice, assumendosene nel qual caso le relative responsabilità.
5. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
6. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
7. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
8. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore ed in caso quest'ultimo fosse ignoto, a spese del proprietario il quale sarà in tal caso unicamente assoggettato all'obbligo previsto dal presente comma e non anche all'irrogazione di sanzione pecuniaria. La sanzione verrà applicata in egual misura a quella prevista per il trasgressore nel caso il proprietario non ottemperi alla disposizione del Sindaco.
9. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

### **Art. 33**

#### **Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici**

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.
4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

### **Art. 34**

## **Collocamento di cartelli ed iscrizioni**

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.
3. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
4. E' comunque sempre vietata l'apposizione fuori dagli spazi ad essa riservati.
5. E' vietata l'applicazione di cartelloni o iscrizioni in genere, sui pali della pubblica illuminazione o semaforici, sulle strutture di segnaletica, sui guard-rail, ringhiere stradali ed altri manufatti stradali non all'uopo predisposti.
6. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
7. L'Amministrazione comunale potrà disporre l'immediata rimozione di cartelli ed iscrizioni abusive al trasgressore, provvedendovi direttamente in caso di inottemperanza con totale addebito delle spese.

### **Art. 35**

#### **Collocamento di targhe o lapidi commemorative**

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.
4. Al trasgressore verrà intimata la rimozione delle targhe o lapidi abusivamente collocate. In caso di inadempienza vi potrà provvedere d'ufficio l'Amministrazione Comunale con totale addebito delle spese.

### **Art. 36**

#### **Ornamento esterno ai fabbricati**

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da

sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Sulla parte esterna dei terrazzi, sui cornicioni, sulla base esterna delle finestre è vietata tassativamente la deposizione di vasi da fiori ad altri oggetti se non stabilmente trattenuti da idoneo attrezzatura.

3. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve assolutamente evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

### **Art. 37**

#### **Depositi in proprietà privata**

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

2. In tal caso l'Amministrazione Comunale ingiungerà al trasgressore la pronta rimozione dell'oggetto, il quale sarà sanzionato in caso di inottemperanza.

### **Art. 38**

#### **Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggianti prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo, fatta eccezione per quegli appartamenti che non abbiano balconi oppure una finestra con veduta interna ai caseggiati.

3. Qualora una abitazione abbia più balconi o vedute, si dovrà distendere la biancheria od altro da finestre o balconi che prospettano verso vie o piazze di minor importanza cittadina.

4. Gli oggetti dovranno:

- a. non sporgere più di 50 cm. dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico;
- b. non avere dal suolo stradale un'altezza inferiore a mt. 3 misurata dal lembo più basso;
- c. non produrre il benché minimo stillicidio;
- d. lasciare libera la circolazione dell'aria, non togliere la luce, e non arrecare molestia in alcun modo agli abitanti dei piani inferiori;
- e. non invadere con i panni stesi lo spazio antistante il vano finestre dei piani inferiori rendendone difficoltosa o impossibile l'apertura degli infissi.

5. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria od altro lungo le ringhiere e parapetti pubblici, come pure, a tal scopo, attaccare funi agli alberi di viali, giardini etc.

### **Art. 39**

## **Bagni**

1. Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorità comunale o marittima e rese note con appositi avvisi al pubblico.
2. L'autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi.
3. E' vietata la circolazione delle persone che indossano unicamente costumi da bagno, siano essi succinti o meno, al di fuori delle spiagge, degli stabilimenti balneari o della passeggiata a mare immediatamente confinante con la spiaggia.
4. Gli stabilimenti balneari debbono essere autorizzati oltrechè dalla competente autorità marittima, anche da quella comunale.

## **Art. 40**

### **Pattumiere e recipienti con rifiuti**

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, nonché nei ballatoi e scale condominiali pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
2. E' tassativamente vietato depositare rifiuti di qualsiasi genere fuori dai cassonetti destinati alla raccolta. In tal caso, se individuato, al trasgressore spetterà l'immediato corretto smaltimento e pulizia del sito ove sono depositati i rifiuti. In caso di inottemperanza provvederà l'Amministrazione Comunale, con totale addebito delle spese.

## **Art. 41**

### **Vasche , fontane e docce pubbliche**

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.
3. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
4. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
5. Non è consentito rifornirsi di acqua dalle pubbliche fontane né con veicoli né con contenitori di vario tipo e capacità.
6. E' sempre vietata la raccolta delle monete depositate sul fondo delle vasche e delle fontane pubbliche.
7. E' consentito l'utilizzo delle pubbliche docce sulle spiagge unicamente per risciacquare o rinfre-



scare il corpo dei bagnanti con divieto di lavaggio indumenti ovvero di utilizzo di saponi e shampoo.

#### **Art. 42**

##### **Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità**

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni, le scale degli edifici aperti al pubblico, innanzi ai luoghi di culto, agli edifici pubblici, agli esercizi commerciali e di somministrazione, ai circoli privati, ai portoni di ingresso alle abitazioni, alle fermate dei mezzi pubblici, nei giardini pubblici è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro, alla moralità ed al buon costume.
4. E' vietato distribuire cibo agli animali randagi, salvo quanto di seguito disposto:
  - a. è consentito alimentare i gatti randagi provvedendovi esclusivamente mediante deposizione del cibo in ciotole o contenitori e non direttamente sul suolo presenziando sul posto sino al completamento del pasto dei felini e rimuovendo tempestivamente le scorie ed i contenitori, affinché nulla resti depositato sul suolo che possa attirare insetti, roditori o procurare odori molesti. Al trasgressore, oltre la prevista sanzione verrà imposto l'onere di immediata pulizia, effettuata in sua vece, in caso inottemperanza, dal Comune con addebito delle spese.
  - b. è consentito altresì alimentare le anatre presenti nei torrenti senza però gettare nel greto carta, contenitori od altri oggetti inquinanti.
5. Non è consentito alimentare i colombi e le tortore ed i volatili in genere, all'interno del centro abitato.

#### **Art. 43**

##### **Sosta di campeggiatori e di nomadi**

1. La sosta di campeggiatori o nomadi nel Comune è vietata non essendovi aree attrezzate disponibili a tale scopo. E' unicamente consentita la sosta dei camper nelle aree all'uopo individuate e nel rispetto delle normative del Codice della Strada.

#### **Art. 44**

##### **Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico**

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, previa autorizzazione della competente autorità comunale, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo

che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

2. La mancanza di recinzione equivale ad ammissione all'uso pubblico del suolo privato.
3. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse. In tali casi l'Autorità Comunale può imporre la recinzione al privato e provvedervi direttamente, con rimborso delle spese, qualora lo stesso soggetto non ottemperi all'obbligo imposto con atto formale.
4. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso previste dalle norme urbanistiche e dal Codice della Strada, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
5. E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

## **CAPO V MANUTENZIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

### **Art. 45 Mantenimento del verde – Potatura e rimozione alberi**

1. E' vietato il taglio di alberi di alto fusto in centro abitato che per localizzazione e tipologia rientrano nella competenza autorizzatoria del Sindaco.
2. E' fatto invece obbligo per tali alberi il mantenimento costante in buone condizioni di potatura, con particolare attenzione ad evitare danni a condutture aeree elettriche o telefoniche.
3. I proprietari che avessero necessità di tagliare dette piante dovranno presentare domanda di autorizzazione all'Ufficio Ambiente Comunale specificando i motivi e se del caso allegando una relazione di un tecnico abilitato che certifichi i danni provocati dalle radici e dai rami o l'effettiva pericolosità.
4. L'autorizzazione sarà subordinata alla sostituzione della pianta con un'essenza di tipo mediterraneo e cioè: olivo, magnolia, palma, leccio o quercia di adeguate dimensioni.
5. I proprietari di alberi impiantati in fregio alle strade pubbliche, private soggette a pubblico passaggio, marciapiedi, caseggiati, dovranno fare sì che gli stessi, in qualsiasi condizione meteorologica, non siano di pericolo, per crollo, alla pubblica incolumità e dovranno altresì verificare che i rami non vadano a contatto con linee elettriche sovrastanti il suolo, ovvero occultino la visibilità di cartelli stradali.

### **Art. 46 Manutenzione dei terreni privati**

1. I proprietari e/o conduttori di terreni limitrofi alle strade o alle aree pubbliche, soggiacciono a

quanto previsto dall'Ordinanza della Prefettura di Savona concernente le misure per la prevenzione degli incendi boschivi e campestri;

2. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di cui sopra di provvedere alla pulizia dei fondi anche se non prospicienti alle strade ed alle abitazioni.

3. Gli stessi dovranno altresì avere cura che la vegetazione ed i rami non fuoriescano dal terreno privato ed invadano le aree pubbliche o private soggette a pubblico transito.

4. In caso di inosservanza delle norme sopracitate l'Amministrazione Comunale per mezzo degli Uffici competenti provvederà a sanzionare l'inadempiente ai sensi del presente Regolamento e ad emettere diffida e successivamente ordinanza che obbligherà gli aventi causa alla loro osservanza. In caso di ulteriore inottemperanza il Comune provvederà addebitando le spese e l'inadempiente sarà perseguito a norma dell'art. 650 del Codice Penale qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

#### **Art. 47**

#### **Viali e giardini pubblici**

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi (se non autorizzati) ed i carretti, e con animali, eccettuati i cani che dovranno essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c. passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d. guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f. dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- h. dare modo che i cani, anche se al guinzaglio, possano camminare sul manto erboso delle aiuole, né tantomeno espletino i loro bisogni corporali, anche se le deiezioni vengono rimosse dal proprietario.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della Comune.

#### **CAPO VI**

## **QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 48**

#### **Inquinamento acustico**

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

### **Art. 49**

#### **Esercizio dei mestieri, arti ed industrie**

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salva speciale autorizzazione del Comune, è sempre vietato esercitare mestieri od attività che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.
4. Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
5. L'Amministrazione Comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
6. La Polizia Municipale in collaborazione con l'ufficio Ambiente, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità Comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro. In tal caso è fatto obbligo osservare la prescrizioni imposte.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
8. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato.
9. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.
10. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.
11. Le aziende che si occupano di lavori stradali sono obbligate all'uso di attrezzature opportunamente silenziate, in sintonia con le specifiche norme a tutela dell'inquinamento acustico.

12. L'intensità e la durata del suono delle campane e delle sirene devono essere tali da non arrecare disturbo alla pubblica quiete.

13. E' comunque vietato azionare le campane e le sirene dalle ore 23 alle ore 7 del mattino, fatta eccezione per le sirene installate su mezzi di soccorso e di polizia, ovvero per segnalare stati di allarme per pericolo alla pubblica incolumità. E' consentito l'uso dell'orologio campanario per segnalare la scansione oraria.

14. In qualsiasi ora del giorno ed in modo particolare dalle ore 21 alle ore 7, la chiusura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

15. E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi da saracinesche di mantenerle in perfetto stato di efficienza al fine di ridurre al minimo il rumore durante l'uso.

16. Le saracinesche di nuova installazione dovranno essere del tipo azionato a motore elettrico opportunamente silenziate.

## **Art. 50**

### **Impianto di macchinari**

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

4. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

5. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

6. Ugual procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

7. La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a. si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b. non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c. siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

8. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
9. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.
10. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
11. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
12. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
13. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
14. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
15. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

#### **Art. 51**

#### **Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti, fumi**

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, fumi, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità, o che comunque creino fastidio ed allarme.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.
3. E' vietata l'accensione di fuochi o falò nel centro abitato, salvo specifica autorizzazione dell'autorità comunale.
4. E' consentito lo smaltimento mediante combustione di modiche quantità di rifiuti esclusivamente vegetali provenienti da giardini od orti ovvero potatura di alberi effettuato solamente in giornate prive di vento e con massima attenzione e predisposizione di sistemi di spegnimento dei residui della combustione o delle braci che mai debbono essere abbandonate accese. Tali operazioni non debbono essere causa di fastidio per le abitazioni circostanti.

5. E' altresì vietata l'accensione in prossimità di altre abitazioni di fuochi destinati alla cottura di cibi, tipo barbecue, forni, griglie che possano essere fonte di odori o fumi derivanti dalla cottura dei cibi e dal fuoco, in particolare nel caso di lamentele da parte dei vicini, nel qual caso si deve provvedere ad interrompere tempestivamente l'emissione dei fumi od odori.

6. Le industrie e le aziende artigianali saranno comunque responsabili di violazione alle presenti norme nel caso che odori provenienti dai loro insediamenti per qualsivoglia causa anche fortuita abbiano creato allarme o disturbo alla cittadinanza, ed il fatto sia accertato dalle competenti autorità comunali: Polizia municipale ovvero Ufficio Ambiente.

7. Medesima norma vale per l' emissione di fumi o polveri che siano ricadute al suolo ed abbiano lordato abitazioni, veicoli ovvero altri oggetti, qualsiasi sia la causa anche fortuita dell'emissione, con l'ulteriore onere di provvedere a totali spese dell'inadempiente alla pulizia ed all'eventuale risarcimento dei danni a cose o veicoli lordati.

#### **Art. 52**

#### **Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni**

1. Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

2. Per l'uso di martelli pneumatici od elettrici è necessaria specifica autorizzazione.

3. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

4. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

5. Nel centro abitato è vietato sostare ovvero effettuare fermate dei veicoli non motivate da rallentamenti temporanei della circolazione lasciando funzionante il motore al fine di prevenire l'inquinamento atmosferico.

#### **Art. 53**

#### **Rumori nei locali pubblici e privati – Sale giochi.**

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

2. Nel caso di apertura di sala giochi in locali situati in palazzi ad uso prevalente residenziale, od in adiacenza di abitazioni, gli stessi dovranno essere opportunamente insonorizzati al fine di evitare che le macchine ovvero gli schiamazzi prodotti dagli avventori all'interno del locale possano creare disturbo alla quiete pubblica.

3. Il livello dei suoni non deve essere tale da poter essere distintamente percepito dall'esterno dell'abitazione o dall'interno delle abitazioni attigue.

**Art. 54**  
**Uso di strumenti sonori**

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori, salvo le dotazioni dei veicoli di soccorso, di polizia ovvero di allarme.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
3. In ogni caso, l'Autorità Comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
4. In caso di impianti di allarme le sirene devono emettere suoni modulati ed essere programmate in modo da garantire il loro automatico spegnimento entro il tempo massimo di tre minuti, rispettando un periodo di quiete susseguente di almeno altri tre minuti.
5. E' vietata la sirena di allarme che emani segnale sonoro continuo.
6. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

**Art. 55**  
**Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori**

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica, astenendosi comunque dalle operazioni qualora ciò non fosse possibile.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

**Art. 56**  
**Venditori e suonatori ambulanti**

1. Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.
3. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 30 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.
4. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile,



devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

5. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

#### **Art. 57**

#### **Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie**

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

2. In particolare nelle ore comprese tra le 23 e le 7 è vietato nel centro abitato parlare con alto timbro vocale nelle vie adiacenti alle abitazioni, onde evitare che il rumore prodotto nella quiete delle ore notturne sia nettamente percepito e causi disturbo alla quiete pubblica.

### **CAPO VII**

#### **DISPOSIZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI, DA CORTILE, DA STALLA ED ESOTICI**

#### **Art. 58**

#### **Animali da cortile e da stalla**

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali ovvero in esecuzione a specifici piani emanati dagli Enti Pubblici.

3. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggiosi e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

4. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dalla Polizia Municipale, che ne stabilisce i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

5. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione della Polizia Municipale, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

6. E' vietato detenere qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla in tutti quei luoghi dai quali si dia, per esalazioni moleste od altri inconvenienti disturbo a terzi o problemi igienico-sanitari.

7. I proprietari o i custodi di animali da stalla, sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i suoi rifiuti sulle sedi stradali, in caso ciò si verificasse è fatto obbligo al proprietario e/o custode dell'immediata rimozione del rifiuto depositato dall'animale.

**Art. 59**  
**Animali domestici**

1. E' vietato tosare, spazzolare e lavare animali domestici sul suolo pubblico od aperto al pubblico.
2. E' vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o di altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la quiete pubblica.
3. I cani, di qualunque razza o taglia, dovranno essere iscritti all'anagrafe canina ed opportunamente tatuati.
4. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, ivi compresi i cortili condominiali, i portoni, le scale, e gli anditi, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio.
5. I cani di grossa taglia o da guardia o comunque gli animali che abbiano indole aggressiva e/o mordace ovvero che appartengano a razze conosciute come tali, oltre che al guinzaglio, dovranno essere muniti altresì di idonea museruola, strutturata in modo da contenere per intero le fauci dell'animale.
6. E' vietato, in particolare, ai proprietari dei cani appartenenti alle seguenti razze: Pitt bull – Rottweiler – Bull dog – danesi – Mastini - Pastore tedesco – Pastore belga - Pastore maremmano – Doberman – Schnauzer di taglia media o grande, o comunque ai proprietari di razze canine che risultino potenzialmente o concretamente pericolose in base all'aggiornamento dell'esperienza scientifica in materia, portare fuori dalla propria abitazione tali animali privi di museruola e guinzaglio.
7. Il guinzaglio usato deve essere di tipo non estensibile, tale da assicurare il cane a non oltre metri 1 dal conduttore.
8. Qualora detenuti in cortili o recinti all'interno dei quali tali cani siano liberi, le recinzioni poste a limite di tali luoghi debbono essere costituite da muri, reti metalliche di considerevole struttura e solidità ovvero da staccionate, che abbiano una altezza minima di metri 2.
9. I cancelli devono essere chiusi con serratura a chiave. Le recinzioni che siano attigue a luoghi pubblici o di pubblico uso devono essere dotate comunque di ulteriore rete a maglia sottile in modo da impedire che il cane possa mordere attraverso la recinzione.
10. Nel caso di cani mordaci o che disturbino, gli Agenti della Polizia Municipale ovvero della Polizia Veterinaria, oltre che ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni del presente Art. e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo o danno. Ove la diffida non venga osservata si procederà a termini di legge, giungendo finanche al sequestro dell'animale e suo affidamento a strutture idonee, con spese a carico dell'inadempiente.
11. I proprietari o i custodi di cani od altri animali, anche se condotti al guinzaglio, sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i suoi rifiuti sui marciapiedi e sulle sedi stradali; in caso ciò si verificasse è fatto obbligo al proprietario e/o custode dell'immediata rimozione del rifiuto depositato dall'animale.

12. Al fine di prevenire l'eventualità che le deiezioni dei cani o di altri animali non vengano rimosse dal proprietario o conduttore per temporanea indisponibilità degli attrezzi idonei allo scopo, è fatto obbligo ai conduttori degli animali quando frequentano luoghi pubblici in centro abitato ivi compresi arenili quando consentito, giardini, parchi ed aree di parcheggio, di avere al seguito gli attrezzi idonei alla rimozione degli escrementi costituiti da un sacchetto contenitore ed una paletta per la raccolta degli stessi. L'indisponibilità di tale attrezzature al seguito da parte del conduttore costituisce violazione alla presente norma.

#### **Art. 60**

##### **Detenzione di cani o altri animali negli esercizi commerciali o di somministrazione**

1. Nei locali adibiti al commercio di generi alimentari o di somministrazione è sempre vietata la detenzione, nel locale di vendita o somministrazione, nei locali adibiti a deposito ovvero a laboratorio per la manipolazione di generi alimentari di animali domestici da parte dell'esercente.
2. E' altresì obbligatorio da parte del cliente trattenere i cani al guinzaglio ed impedire che gli stessi si avvicinino agli alimenti.
3. E' data facoltà all'esercente vietare l'accesso ai cani nel proprio esercizio, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.  
Tale limitazione sarà segnalata con apposito cartello all'ingresso del locale. In tal caso è fatto obbligo ai cittadini l'osservanza del divieto esposto.

#### **Art. 61**

##### **Animali esotici – Fauna selvatica**

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
2. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.
3. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
4. E' vietata la detenzione degli animali esotici appartenenti a specie pericolose per l'uomo presso le abitazioni o relative pertinenze senza specifica autorizzazione della competente Autorità Comunale.
5. E' vietato il foraggiamento nei centri abitati e nelle immediate vicinanze alla fauna selvatica al fine di non incentivare la frequentazione di tali zone da parte della stessa, anche per tutelare l'incolumità della stessa fauna che, oltre che arrecare disturbo alla cittadinanza potrebbe essere oggetto di investimento da parte dei veicoli.
6. E' fatto salvo quanto disposto dal precedente Art. 42.

## **CAPO VIII**

### **NORME DI SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI E NELLE ABITAZIONI**

#### **Art. 62**

#### **Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Agli effetti del presente Art. sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

#### **Art. 63**

#### **Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili**

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - a. essere localizzati a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
  - b. essere collocati fuori dal centro abitato, qualora la capienza sia superiore ai 1000 mc.
  - c. per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Tali depositi debbono essere a norma con la specifica legislazione in materia.
  - d. le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

#### **Art. 64**

#### **Detenzione di combustibili e materiali infiammabili in case di abitazione od altri edifici**

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi.

2. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.
3. Nelle case di abitazione è vietato ammassare materiale combustibile del tipo carta, legno, carbone e kerosene nella quantità superiore al fabbisogno per il riscaldamento dell'abitazione per giorni due.
4. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
5. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri o di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di inneschi infiammabili.
6. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
7. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
8. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a. le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
  - b. le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
  - c. le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
  - d. per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
9. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

#### **Art. 65**

##### **Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati**

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non previa autorizzazione contenente le prescrizioni e le cautele che, caso per caso, l'Ufficio competente riterrà di dover prescrivere.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

#### **Art. 66**

##### **Fucine e forni**

1. Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
3. I forni di panetteria, pasticceria, ristorante, pizzerie o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.
4. Qualora detti forni venissero realizzati in unità immobiliare, anche a designazione commerciale, ma situati in edifici che al momento della loro edificazione non ne avessero prevista la specifica installazione, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla posa in opera della canna fumaria, la quale dovrà sempre superare il colmo del tetto in misura tale da garantire che i fumi emessi non vengano in nessun modo convogliati dall'azione dei venti all'interno delle abitazioni private ovunque posizionate.
5. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

#### **Art. 67** **Uso di fiamma libera**

1. E' assolutamente vietato:
  - a. l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
  - b. riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
  - c. fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere,
  - d. usare lampade a fiamma libera per la delimitazione di aree di cantiere o zone di pericolo.

#### **Art. 68**

##### **Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali**

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

**Art. 69**  
**Strumenti da taglio**

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

**Art. 70**  
**Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi**

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

3. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

4. E' vietata sia la circolazione che la sosta di veicoli che a causa di incidenti presentino sporgenze acuminata nella carrozzeria che possano danneggiare persone a causa di accidentale urto contro le stesse.

**Art. 71**  
**Trasporto di acqua gassata e di seltz**

1. I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

**Art. 72**  
**Scalpellamento di vie o piazze**

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio nonché durante l'uso sul suolo pubblico di mole elettriche ovvero decespugliatori.

**Art. 73**  
**Manutenzione degli immobili**

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alloggi non abitati di mantenere chiusi gli infissi esterni, al fine di impedire l'accesso di piccioni o di altri volatili che vi si possano liberamente insediare;

2. E' altresì fatto obbligo di installare opportuni dissuasori su cornicioni, cordoli, terrazzi, ringhiere e sporgenza di qualsiasi natura sulla facciata dei fabbricati, al fine di evitare la posa di volatili con relativi problemi di escrementi ricadenti sulla facciata e nelle aree pubbliche sottostanti;

3. Il proprietario dell'immobile sarà direttamente responsabile dei danni o delle molestie riconducibili all'omissione all'ottemperanza del presente divieto.

#### **Art. 74**

#### **Installazione di gru a torre con braccio - Aree di cantiere**

1. Per l'installazione di gru a torre con braccio, in aree di cantiere, occorre, a tutela dell'incolumità pubblica sia degli addetti al cantiere che degli utenti della strada, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. sono vietate attività edilizie e collaterali al di fuori dell'area di cantiere autorizzata che deve essere opportunamente delimitata;
- b. le manovre di sollevamento e sollevamento/trasporto, effettuati con gru a torre con braccio, devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi e del contropeso sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico;
- c. prima di attivare il funzionamento della gru dovrà essere prodotta al Comune la seguente documentazione:
  - c1) copia del verbale di sopralluogo disposto dalla II<sup>^</sup> ASL del Savonese, Reparto Prevenzione Infortuni;
  - c2) relazione redatta da tecnico abilitato comprovante il perfetto montaggio della gru.

#### **Art. 75**

#### **Manutenzione di aree di pubblico transito**

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

#### **Art. 76**

#### **Segnalazione e riparazione di opere in costruzione**

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata, nonché nella eventuale autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
2. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più luci a giudizio del Comando di Polizia Municipale.
3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. Tutte le tavole in legno appoggiate su ponteggio dovranno essere stabilmente legate in modo da impedire l'asportazione a causa del vento. E' obbligatoria l'indicazione nel cartello esposto relativo al cantiere di un recapito telefonico che garantisca la reperibilità 24 ore su 24 del responsabile di cantiere da contattare in caso di problemi od emergenze.
4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.



#### **Art. 77**

#### **Insegne, persiane, vetrate di finestre**

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate, nonché in buono stato di efficienza. Gli infissi che non rispondano a caratteristiche di sicurezza debbono essere prontamente riparati o rimossi.
2. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

#### **Art. 78**

#### **Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne e simili in qualsiasi parte del territorio comunale, ivi compresi terreni boschivi, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto di idonea altezza con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

#### **Art. 79**

#### **Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.
2. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.
3. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

#### **Art. 80**

#### **Veicoli adibiti al servizio pubblico**

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
  - a. di fumare nelle vetture;
  - b. salire e scendere quando la vettura è in moto;
  - c. salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
  - d. salire quando la vettura sia segnalata completa;
  - e. parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
  - f. insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
  - g. occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
  - h. sputare all'interno delle vetture;

- i. portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
  - j. essere in stato di ubriachezza o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
  - k. cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
  - l. portare cani o altri animali, senza il rispetto delle prescrizioni in materia, impedendo comunque che l'animale occupi un posto a sedere;
  - m. distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina.
2. Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti od altri possibili appoggi.
3. Il personale di servizio sugli autobus deve:
- a. mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
  - b. osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
  - c. tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

### **Art. 81** **Attività ludiche pericolose**

- 1. E' vietato in tutti i luoghi di pubblico transito, l'atterraggio di deltaplani a parapendii, salvo il preventivo rilascio di specifica autorizzazione dall'autorità locale di pubblica sicurezza;
- 2. E' vietato eseguire in luoghi di pubblico transito ovvero usufruendo di strutture pubbliche (ponti e sopraelevate) lanci con la corda elastica (Jumping) ovvero ascensioni o discese con imbracatura da alpinismo salvo il preventivo rilascio di specifica autorizzazione dall'autorità locale di pubblica sicurezza;
- 3. E' vietato l'atterraggio in tutti i luoghi di pubblico transito, di aerostati, mongolfiere, palloni volanti in generi o di paracadutisti, salvo il preventivo rilascio di specifica autorizzazione dall'autorità locale di pubblica sicurezza;
- 4. I divieti di cui ai commi 1 e 3 non operano nel caso in cui il conduttore sia costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza, debitamente comprovato;

## **CAPO IX** **DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI**

### **Art. 82** **Definizioni**

1. Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente, cioè in modo continuato, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti sia all'ingrosso che al dettaglio o ad altri utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande.
2. Per utilizzatori in grande si intendono le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e loro consorzi, gli organismi associativi costituiti esclusivamente tra titolari di esercizi di vendita e/o pubblici esercizi per procedere agli acquisti, in comune, dei prodotti necessari per le loro attività.
3. Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente, cioè in modo continuato, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private o su aree pubbliche, direttamente al consumatore finale.
4. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, case, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi nonché quella alla quale il pubblico non può accedere, la eventuale zona riservata al deposito carrelli, la zona antistante la barriera casse a condizione che, in questa zona non vi siano merci esposte al fine della vendita.
5. La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento valutata ai fini del rilascio della concessione e dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalla tavola allegata alla concessione ovvero all'autorizzazione edilizia.
6. Non costituiscono superficie di vendita le vetrine, le bacheche e le zone di passaggio ad esse antistanti che non siano funzionalmente e strutturalmente collegate all'esercizio commerciale ed esclusivamente nel caso in cui si trovino all'esterno del negozio, sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.
7. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato, funzionalmente e strutturalmente con altro utilizzato a scopo commerciale.
8. La vendita di prodotti propri nei locali di produzione od in altri ad essi adiacenti può essere effettuata da industriali ed artigiani, in condizioni di igiene e sicurezza previste dalle normative vigenti nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. La superficie di vendita non deve superare quella prevista per gli esercizi di vicinato.
9. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune, precisando il periodo della stessa.
10. Per opere dell'ingegno di carattere creativo si intendono tutte le opere di grafica, pittura e scultura di provenienza propria non classificabili come opere d'arte, proprie pubblicazioni letterarie, oggetti e quant'altro sia frutto dell'ingegno creativo del realizzatore commerciante.

### **Art. 83**

#### **Requisiti per l'esercizio del commercio**

1. Il commercio al dettaglio ed all'ingrosso può essere esercitato solo da chi ha raggiunto la maggiore età e, con l'autorizzazione del tribunale, da chi non avendola raggiunta, è emancipato ai sensi dell'art. 390 del Codice Civile. All'inabilitato ed al minore non emancipato, è vietato l'inizio di un'attività commerciale, ma soltanto la relativa continuazione della titolarità di una azienda a causa di morte o per donazione.
2. E' vietato l'esercizio del commercio al dettaglio a chiunque abbia riportato una condanna per i reati indicati all'Art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, emessa con la annotazione "non menzione".
3. L'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale documentato nei modi di legge è equiparabile alla riabilitazione.
4. L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento) per i reati indicati all'Art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, è comunque ostativa all'esercizio dell'attività commerciale, Qualora il soggetto interessato che ha patteggiato la pena non commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa specie di quelle oggetto di patteggiamento, rispettivamente entro cinque anni in caso di delitto o di due anni in caso di contravvenzione, il reato è da considerarsi estinto e pertanto non è necessario chiedere ed ottenere la riabilitazione ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale. L'effetto estintivo non si produce se la persona nei cui confronti è stata applicata la pena, pecuniaria o detentiva, si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.
5. L'accertamento dei requisiti morali per l'esercizio del commercio viene fatto d'ufficio dal comune, richiedendo il certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica.
6. Una persona già dichiarata fallita non può esercitare il commercio, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione civile o la revoca della dichiarazione di fallimento.

### **Art. 84**

#### **Orari degli esercizi**

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni e resi noti mediante ordinanza sindacale.

### **Art. 85**

#### **Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili**

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:
  - a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
  - b) al pomeriggio dalle ore 17 fino alla chiusura.
2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

**Art. 86**  
**Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri**

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

**Art. 87**  
**Vendita e scorta delle merci**

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.
2. In conformità a quanto stabilito dall'Art. 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
3. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

**Art. 88**  
**Vendita del pane**

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

**Art. 89**  
**Bestie macellate e trasporto carni**

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

**Art. 90**  
**Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati**

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.
2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

### **Art. 91** **Forme particolari di commercio**

1. E' vietata la vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti che appartengono a settori merceologici diversi, quando il prodotto che, rispetto agli altri contenuti nella confezione risulta di valore pari ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, non appartiene al settore merceologico autorizzato.
2. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o distribuzione di carburanti e non può essere ceduta separatamente dall'attività principale alla quale inerisce.
3. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito degli stessi organizzato dal venditore a fini promozionali o per orientare la scelta dei prodotti di vendita.
4. Non è consentito l'esercizio del commercio al dettaglio di oggetti preziosi in carenza della licenza prevista dall'Art. 127 del T.U.L.P.S. n. 773/1931.
5. E' vietata la vendita di piante o parti di esse e di semi per la loro riproduzione, di fitofarmaci, di piante officinali, di prodotti oggetto dell'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, in carenza sia dell'autorizzazione richiesta dal D.Lgs. n. 114/1998, che dei requisiti particolari previsti dalla normativa che disciplina il commercio di detti prodotti.
6. Chiunque intenda esercitare il commercio di cose usate, oltre alla comunicazione o all'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 114/1998, deve fare al Comune a dichiarazione preventiva di cui all'Art. 126 del T.U.L.P.S. n. 773/1931.
7. I produttori singoli ed associati i quali esercitano l'attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'Art. 2135 del Codice civile, alla Legge n. 135/1959 ed alla Legge n. 59/1963, devono denunciare l'inizio attività ai sensi dell'Art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
8. I pescatori ed i loro consorzi, nonché i cacciatori singoli o associati, che vendono al pubblico al dettaglio, la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e coloro che esercitano la vendita di prodotti direttamente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio di diritti di erbatico, fungatico e simili, non possono esercitare la loro attività in carenza della dichiarazione di inizio dell'attività ai sensi dell'Art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

**Art. 92**  
**Attività temporanea di vendita**

1. In occasioni di fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone il Comune può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita.
2. Esse sono valide soltanto nei giorni delle predette occasioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui al D.Lgs. n. 114/1998.
3. Nell'autorizzazione devono essere precisati i giorni e l'orario di validità, il luogo di esercizio ed il soggetto autorizzato, il quale dovrà tassativamente rispettare i limiti temporali di validità dell'autorizzazione.
4. Data la temporaneità e l'occasionalità del rilascio si possono emettere anche per siti e luoghi non a destinazione commerciale accertate comunque le condizioni di sicurezza ed igienicità dei luoghi.
5. L'istanza deve pervenire al comune entro e non oltre i trenta giorni precedenti l'autorizzazione per la vendita. Il responsabile del procedimento deve fornire risposta entro venti giorni decorrenti dal ricevimento della domanda. Qualora non venga fornita risposta entro trenta giorni dal ricevimento questa si considera accolta.
6. L'attività temporanea di vendita condotta in difetto di autorizzazione, concretizza violazione al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 identificandosi come vendita abusiva.

**Art. 93**  
**Vendite promozionali**

1. Le vendite promozionali, come definite dall'Art. 15, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 114/1998, possono essere effettuate dall'esercente dettagliante per tutti oppure per una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati.
2. E' vietato effettuare vendite promozionali di prodotti del settore merceologico non alimentare per un periodo di tempo superiore a giorni quarantacinque. Tra una vendita promozionale e l'altra dovrà intercorrere un intervallo di tempo non inferiore ai giorni 30.
3. Le vendite promozionali di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare possono essere effettuate senza limitazione alcuna.
4. E' vietato effettuare una vendita promozionale senza averne dato comunicazione scritta al Comune almeno cinque giorni prima dell'inizio precisando la durata della vendita ed i prodotti oggetto di promozione.
5. E' vietato porre in vendita le merci senza l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene praticato, espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita e quello che risulta a seguito dello sconto o del ribasso.

**Art. 94**  
**Sospensione dell'attività**

1. E' vietato sospendere l'attività di vendita di un esercizio commerciale senza averne dato notizia al Comune, almeno cinque giorni prima dell'inizio della stessa.
2. Nella comunicazione deve essere indicata la durata della chiusura.
3. L'esercente interessato deve rendere noto al pubblico, almeno cinque giorni prima dell'inizio, la durata della sospensione mediante apposito cartello.

**Art. 95**  
**Affidamento in gestione di reparti**

1. Il titolare di un esercizio commerciale strutturato per reparti ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per gestirlo.
2. Al gestore è vietato iniziare l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 114/1998 allegando copia del contratto di gestione di azienda o certificato del notaio rogante.

**Art. 96**  
**Ottemperanza di giudicato amministrativo**

1. Coloro a cui favore è stato deciso, in via definitiva, un ricorso avverso il diniego di autorizzazione o la comunicazione di non efficacia della dichiarazione di inizio attività per i negozi di vicinato, hanno diritto di ottenere dal Comune il rilascio dell'autorizzazione e per gli esercizi di vicinato, di iniziare l'attività se non siano sopravvenute nuovi elementi ostativi e/o nuove normative successive alla decisione, che impediscano sia il rilascio dell'autorizzazione che l'inizio dell'attività.

**Art. 97**  
**Modifica della rappresentanza legale di società e associazione**

1. Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una persona giuridica e di una società, dopo la comunicazione di inizio attività o il rilascio dell'autorizzazione, non obbligano alla presentazione di una nuova comunicazione o al rilascio di una nuova autorizzazione.
2. Nell'intento di consentire certezza e continuità all'azione programmatrice e di controllo delle attività commerciali insediate nel territorio comunale, si rende necessaria la tempestiva conoscenza della variazione di rappresentanza legale sulle società commerciali attive nel territorio. Pertanto la persona giuridica o la società deve darne comunicazione al comune, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al registro delle Imprese della Camera di Commercio.
3. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'atto con il quale si è provveduto alla variazione, le generalità complete del nuovo rappresentante e gli estremi di iscrizione al registro delle imprese. Il nuovo legale rappresentante, in mancanza del preposto, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.



4. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma precedente, trasmette alla persona giuridica o alla società la presa d'atto della variazione intervenuta nella rappresentanza legale.

5. La trasformazione di una società in un'altra, nei tipi previsti dalle leggi vigenti, comporta la variazione del titolo autorizzatorio e non obbliga ad una nuova dichiarazione per l'apertura di un esercizio di vicinato.

6. La società che risulta dalla trasformazione deve darne comunicazione al comune, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al registro delle Imprese della Camera di Commercio.

### **Art. 98** **Pubblicità dei prezzi**

1. E' vietata l'esposizione di prodotti al fine della vendita nelle vetrine esterne funzionalmente collegate all'esercizio, all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio, su aree private o su aree pubbliche o sui banchi di vendita ovunque collocati, in carenza dell'indicazione del prezzo di vendita al pubblico che deve essere chiaro e ben leggibile ed esposto mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Con le indicazioni previste dalla Legge.

2. Per la vendita di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, al fine di una corretta informazione del consumatore e considerate le esigenze di prevenzione della criminalità, è consentita l'esposizione del prezzo mediante l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.

### **Art. 99** **Commercio all'ingrosso – Orari**

1. L'orario del commercio all'ingrosso che si svolge in aree a destinazione urbanistica residenziale o mista, seguendo il principio della tutela prioritaria della pubblica quiete, in particolare nelle ore notturne, è disciplinato secondo i seguenti criteri:

a) Prodotti alimentari :

periodo invernale : corrispondente all'ora solare

non può iniziarsi attività prima delle ore 06.00 e deve concludersi ogni attività non oltre le ore 21.00

periodo estivo : corrispondente all'ora legale

non può iniziarsi attività prima delle ore 05.30 e deve concludersi ogni attività entro le ore 21.30

b) Prodotti non alimentari :

non può iniziarsi attività prima delle ore 07.00 e deve concludersi ogni attività entro le ore 20.00 in qualsiasi periodo dell'anno.

2. La reiterata inosservanza sul rispetto degli orari può comportare l'ordine di sospensione dell'attività emesso dal Sindaco emesso ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000, qualora si ravvedano turbativa alla quiete pubblica.

### **Art. 100**

## **Esalazioni di merce**

1. I rivenditori di merci che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, anche mediante immersioni nell'acqua se compatibili e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

### **Art. 101**

#### **Tabella del combustibile per uso domestico**

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

### **Art. 102**

#### **Occupazione di spazi pubblici all'esterno degli esercizi commerciali**

1. I titolari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono essere autorizzati ad occupare spazio pubblico all'esterno del proprio esercizio, con le seguenti strutture ed attrezzature:

- vetrinette espositive,
- banchi espositivi,

2. L'occupazione è consentita soltanto dove le condizioni di viabilità, traffico e circolazione pedonale lo consentono.

3. E' vietata in tutte le zone, ad eccezione di quelle pedonali od a traffico limitato, dove non esistono marciapiedi o dove, questi ultimi sono di larghezza inferiore a mt. 2. E' altresì vietata sulla carreggiata stradale.

4. Laddove consentite, sono comunque vietate occupazioni ad una distanza inferiore a mt. 3 dagli incroci o intersezioni stradali e dai semafori.

5. Per ottenere l'autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'interessato deve inoltrare istanza in carta legale secondo le modalità di cui al vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del C.C. n. 104 del 14/12/1998 e successive modificazioni.

### **Art. 103**

#### **Impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti**

1. Con scadenza annuale, il Sindaco determina il calendario delle turnazioni festive ed infrasettimanali degli impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti.

2. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti e la relativa attività commerciale di vendita di generi annessi, devono rispettare gli orari e le turnazioni stabilite con l'ordinanza sindacale di cui al comma precedente.

3. Durante le giornate di chiusura obbligatoria per turno, gli impianti di distribuzione devono risultare chiusi al pubblico. Il gestore dell'impianti potrà lasciare in attività unicamente le pompe di carburante attrezzate a self service pre pagamento, che dovranno essere abilitate al funzionamento senza la presenza del personale di servizio.
4. Nei giorni di chiusura obbligatoria e negli orari di chiusura al pubblico non potrà esservi all'interno dell'impianto presenza di personale addetto ai servizi, neppure per operazioni di controllo ovvero di cambio di denaro.
5. La presenza del personale in tali circostanze verrà considerata violazione agli obblighi di chiusura dell'impianto.
6. L'attività di lavaggio automatico dei veicoli presente all'interno dell'impianto di distribuzione, è considerata complementare alla principale attività di distribuzione carburanti. La stessa deve seguire gli orari, i turni di chiusura e le norme in vigore per la principale attività, fatte salvo il funzionamento automatico.
7. In analogia a quanto specificato al comma 4, durante i turni obbligatori di chiusura o al di fuori degli orari consentiti, non potrà esservi presenza di personale in assistenza agli impianti di lavaggio annessi ai distributori di carburanti.
8. In caso di inottemperanza alle norme del presente Art., al gestore al momento dell'accertamento, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie verrà imposta la chiusura dell'impianto abusivamente aperto. Alle successive violazioni di stessa natura accertate nell'arco dei cinque anni successivi, oltre alle sanzioni pecuniarie prescritte, l'Amministrazione Comunale applicherà il provvedimento di sospensione dell'attività di vendita per giorni uno. Detta giornata non potrà in nessun caso coincidere con il turno di chiusura obbligatoria dell'impianto.

## **CAPO X DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **Art. 104 Commercio su aree pubbliche**

1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 114/1998) è consentito soltanto sulle aree stabilite dall'autorità comunale, con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

### **Art. 105 Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche**

1. La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

### **Art. 106**

#### **Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita**

1. I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

### **Art. 107**

#### **Requisiti dei veicoli per la vendita su aree pubbliche**

1. I veicoli a motore devono essere conformi alle normative vigenti in tema di C.d.S. nonché in materia sanitaria.
2. I veicoli a mano nonché i tricicli a pedale per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza.
3. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25, comprese le stanghe se presenti, e la larghezza di m. 1,20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.
4. Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

## **CAPO XI**

### **ATTIVITA' ARTIGIANALI**

#### **Art. 108**

##### **Disposizioni generali**

1. L'esercizio dell'attività artigianale è regolata dalla legge n. 443/1985, la quale non sempre prevede l'obbligo di specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale

#### **Art. 109**

##### **Comunicazioni**

1. La possibilità di attivazione di alcune attività artigianali senza preventivo atto autorizzatorio comunale, rende difficoltoso all'Amministrazione una corretta attività programmatica e di controllo sull'uso del territorio nonché sull'applicazione delle norme del presente regolamento e sul rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie.

2. Ai fini di cui sopra, l'artigiano che si insedia nel Comune di Vado Ligure, fatti salvi comunque

gli obblighi espressi da altre norme legislative, ha l'obbligo di dare notizia scritta di tale nuovo insediamento all'ufficio commercio – attività produttive, entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio dell'avvenuta attivazione dell'unità locale insediata nel Comune di Vado Ligure.

## **CAPO XII PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

### **Art. 110 Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande**

1. L'attività di somministrazione alimenti e bevande, è regolamentata dalla Legge n. 287/1991 dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18/06/1931, n. 773.

### **Art. 111 Caratteristiche dei locali**

1. I locali adibiti ad attività di somministrazione alimenti e bevande devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sanitaria ed urbanistica.

2. In caso di realizzazione di forni o cucine a servizio dell'attività di somministrazione, valgono le norme già espresse al precedente Art. 66

3. Nel caso in cui un soggetto privato avente titolo, intendesse richiedere la modifica della destinazione d'uso di una unità immobiliare collocata in un immobile a destinazione residenziale al fine di adibirla a sede di attività commerciale, di somministrazione o di trattenimento, detta istanza dovrà essere corredata da liberatoria dell'assemblea condominiale all'effettuazione della variazione richiesta, la quale potrà essere subordinata ad indicazioni in essa contenute, nel qual caso le stesse verranno esaminate e recepite, se ritenute legittime, nell'atto concessorio.

4. Nel caso in cui fosse possibile stabilire in via preventiva la tipologia dell'attività che si intende insediare in tale contesto, e la stessa risultasse come possibile causa di inquinamento acustico e di disturbo della quiete pubblica, il richiedente dovrà dotarsi di adeguati sistemi di abbattimento del rumore, garantendone il costante mantenimento in efficienza ed utilizzo. L'eventuale reiterazione della violazione sull'utilizzo di tali ultimi sistemi, comporterà al sanzione accessoria del provvedimento di chiusura per un minimo di giorni uno ed un massimo di giorni cinque dell'esercizio.

### **Art. 111 bis Esercizio congiunto dell'attività artigianale e di somministrazione alimenti e bevande, con carattere strumentale ed accessoria.**

1. Le imprese artigiane di produzione di gelati, yogurt, pasticceria, pizza, focaccia, farinata e friggitoria, che intendono attrezzare uno spazio del medesimo locale o un'area pubblica, qualora ne esistano i presupposti per poterlo autorizzare, per il consumo sul posto dei propri prodotti e pertanto

esercitare attività di somministrazione, potranno essere autorizzate all'esercizio di tale attività con l'osservanza delle seguenti prescrizioni e limitazioni:

- l'impresa, al momento della richiesta, dovrà essere iscritta all'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e/o alla legge Regionale 2 gennaio 2003, n. 3, e svolgere l'attività di produzione alimenti;
- il locale sede dell'attività artigiana, al momento della richiesta dovrà già essere autorizzato dal punto di vista sanitario, secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 283/1962 e del D.P.R. n. 327/1980, all'esercizio dell'attività di produzione alimenti;
- l'attività di somministrazione potrà essere svolta esclusivamente in via strumentale ed accessoria rispetto all'attività artigianale di produzione alimenti che dovrà pertanto conservare carattere di prevalenza;
- l'attività di somministrazione, che deve riguardare esclusivamente i prodotti oggetto della produzione artigiana autorizzata, potrà essere eventualmente esercitata solamente dopo aver richiesto ed ottenuto specifica autorizzazione amministrativa per la somministrazione di tipologia A e/o B, ai sensi della legge n. 287/1991;
- lo spazio interno del locale da adibire a luogo di sosta per il consumo sul posto, non potrà avere dimensioni superiori al 30% della superficie dell'esercizio a disposizione del pubblico, mentre lo spazio esterno del locale da adibire a luogo di sosta per il consumo sul posto, non potrà avere dimensioni superiori al 50% della superficie totale dell'esercizio;
- in nessun caso potrà essere esercitato servizio al tavolo da parte del titolare dell'impresa artigiana o da parte dei suoi collaboratori. All'interno del locale o nello spazio esterno opportunamente allestito, dovrà essere posizionato un cartello recante la dicitura "Non si effettua servizio al tavolo" di dimensioni adeguate all'agevole lettura;
- il titolare dell'impresa artigiana potrà mettere a disposizione della clientela, esclusivamente stoviglie e posate monouso e tovaglioli di carta;
- il titolare dell'impresa artigiana, dovrà posizionare, in adiacenza dello spazio esterno del locale adibito a luogo di sosta per il consumo sul posto, almeno due contenitori per le immondizie di congrua dimensione al fine di agevolare il corretto smaltimento dei rifiuti da parte della clientela;
- il titolare dell'impresa artigiana dovrà provvedere a mantenere ordinato e pulito lo spazio adiacente al luogo di somministrazione.

2. In deroga a quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale di Igiene, le imprese artigiane di cui al comma 1 che intendono esercitare attività di somministrazione dei prodotti di propria produzione, ferma restando l'osservanza di tutte le condizioni suddescritte, non sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 5, del medesimo regolamento attinente ai requisiti degli esercizi pubblici e dei locali di riunione.

3. Nel caso l'imprenditore artigiano intenda adibire una porzione di area privata o pubblica esterna al locale già autorizzato ai sensi delle leggi sanitarie, quale luogo di sosta per il consumo sul posto di prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività, dovrà richiedere specifico parere sanitario esclusivamente per il luogo di somministrazione.

## **Art. 112**

### **Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi, uso di videogiochi**

1. Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.

2. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla norma vigente.

3. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità Comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso. Il titolare dell'autorizzazione avrà l'obbligo di rispettare integralmente tutte le prescrizioni ricevute ed in caso di inottemperanza sarà assoggettato oltre che alla sanzioni amministrativa pecuniaria alla sanzione accessoria di cui all'Art. 17 ter del T.U.L.P.S.

4. L'esercente del locale è tenuto a sorvegliare la zona attigua al locale stesso al fine di disincentivare schiamazzi, urla o comportamenti che siano di fastidio o molestia alla collettività, avvisando prontamente le forze di Polizia in caso di situazioni di difficile controllo.

5. All'interno dei locali di pubblico esercizio di somministrazione, nonché nei circoli privati e nei luoghi di trattenimento in genere, è consentita la detenzione e l'uso di videogiochi in regola con le norme di legge sul divieto di gioco d'azzardo, in numero non superiore a cinque per esercizio, fatte salve le disposizioni relative alle sale giochi. Tali videogiochi dovranno essere posizionati in locali con accesso diretto dalla pubblica via, ai fini di garantire un ottimale sorvegliabilità degli stessi. Tale accesso dovrà essere costantemente aperto durante l'orario di apertura del locale. In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni del Codice Penale per il gioco d'azzardo e le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento integrate dalla sanzioni accessorie di cui all'Art. 17 ter del T.U.L.P.S.

### **Art. 113**

#### **Prevalenza dell'attività di trattenimento e svago**

1. Ai fini dell'applicazione dell'Art. 3 comma 6 lettera d) della Legge n. 287/1991, l'attività di intrattenimento e svago è da considerarsi prevalente rispetto all'attività di somministrazione, nel caso in cui la superficie utilizzata per lo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva dell'esercizio, esclusi i magazzini, depositi, uffici e servizi.

2. In tal caso la somministrazione di alimenti e bevande potrà essere esercitata esclusivamente in occasione di spettacoli o pubblici trattenimenti. Tali trattenimenti, costituendo attività prevalente rispetto alla somministrazione, non potranno avere durata inferiore al 70% dell'orario giornaliero di apertura al pubblico del locale.

3. In caso di violazione alle disposizioni di cui al comma 2, si concretizza violazione all'Art. 3 della legge n. 287/1991, per esercizio di somministrazione condotto in difetto di autorizzazione.

### **CAPO XIII**

#### **Disposizione per i mestieri girovaghi**

### **Art. 114**

#### **Esercizio di mestieri girovaghi**

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territo-

rio del Comune, se prima non è stata data comunicazione l'Autorità comunale, individuata nella Polizia Municipale la quale valuterà le prescrizioni alle quali subordinare l'attività, a tutela della pubblica sicurezza, quiete e traffico. Tale prescrizioni, se del caso, potranno essere impartite verbalmente a tutela della snellezza amministrativa;

2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

#### **Art. 115** **Esercizio di guide pubbliche**

1. L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune.

2. Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere autorizzazione Comunale.

3. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

4. Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione «GUIDA AUTORIZZATA».

#### **Art. 116** **Lustrascarpe e venditori di giornali**

1. Il mestiere di lustrascarpe può essere esercitato previa autorizzazione comunale individuante la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

2. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.

3. Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro. Non è consentito in ogni caso l'occupazione di marciapiedi senza garantire uno spazio minimo libero di mt. 2 di larghezza, nonché l'occupazione della carreggiata stradale anche se in parte destinata alla sosta dei veicoli.

4. E' consentita l'attività di Strillone esercitata in nome e per conto di editori, distributori ed edicolanti ai sensi della Legge n. 416/81, così come modificata dal D.Lgs. n. 170/01. La vendita sulle aree demaniali marittime è subordinata a specifica autorizzazione dell'Autorità competente.

#### **Art. 117** **Addetti al trasporto bagagli**



1. Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione «portabagagli».
2. Sulla giacca dovranno portare un tesserino cha consenta la corretta identificazione dell'addetto.
3. Gli addetti al trasporto bagagli al servizio dell'interno della stazione ferroviaria o marittima saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.

## **CAPO XIV MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

### **Art. 118 Cortei funebri**

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni della Polizia Municipale, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

### **Art. 119 Processioni – Manifestazioni**

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

## **CAPO XV SANZIONI**

### **Art. 120 Accertamento delle violazioni e determinazione delle sanzioni**

1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alle norme del presente Regolamento valgono le norme tutte espresse dalla legge n. 689/1981;
2. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, saranno punite, quando non costituenti reato, con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito espressamente indicate per i singoli articoli:

Art.	Sanzione	Sanzione accessoria
n. 4	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista

n. 5	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 6	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 5 – art. 6
n. 8	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 6 – art. 8
n. 9	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 10	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 12	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 3 – art. 12
n. 13	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 14	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 4 – art. 14
n. 15	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Comma 6 – art. 15
n. 16	da Euro 130,00 a Euro 1.300,00	Non prevista
n. 17	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 18	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 19	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 20	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista
n. 21	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 3 – art. 21
n. 22	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 23	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 24	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 25	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 26	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 27	da Euro 130,00 a Euro 1.300,00	Comma 5 – art. 27
n. 28 commi 1,2,4	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 3 – art. 28
n. 28 comma 5,6,7	da Euro 130,00 a Euro 1.300,00	Non prevista
n. 29	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 30	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 31 commi 1 e 2	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 31 commi 3	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista
n. 32 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 32, comma 7, 8	da Euro 130,00 a Euro 1.300,00	Comma 8 – art. 32
n. 33	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 4 – art. 33
n. 34	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 7 – art. 34
n. 35	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 4 – art. 35
n. 36	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 37	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 38	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista
n. 39	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista
n. 40	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 2 – art. 40
n. 41	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista
n. 42 commi 1, 3,	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 42 commi 2, 4, 5,	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Comma 4, lett.a – art. 42
n. 43	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 44	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 45	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 46	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 4 – art. 46
n. 47, comma 1 lett. a-b-c-e-f-g	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista
n. 47, comma 1 lett. b-	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista

d-h		
n. 49, comma 1, 2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12	da Euro 130,00 a Euro 1.300,00	Non prevista
n. 49, commi 13,14,15,16	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 50	da Euro 130,00 a Euro 1.300,00	Non prevista
n. 51, comma 1,2, 5,6,	da Euro 260,00 a Euro 2.600,00	Comma 2 e 6 – art. 51
n. 51, comma 3, 4	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 52	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 53, comma 1, 3,	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 53, comma 2	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Art. 17ter TULPS
n. 54	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 55	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 56	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista
n. 57	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista
n. 58	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 59, comma 1, 12,	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista
n. 59, comma 2, 4, 5, 6, 7, 11	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Per il c. 2 vedi c. 10 - art- 59
n. 59, comma 8, 9,	da Euro 130,00 a Euro 1.300,00	Comma 10 – art. 59
n. 60	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 61	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 62	da Euro 130,00 a Euro 1.300,00	Non prevista
n. 63	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 64	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 65	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 66	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 5 – art. 66
n. 67	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 68	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 69	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 70	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 71	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 72	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 73	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 3 – art. 73
n. 74	da Euro 130,00 a Euro 1.300,00	Non prevista
n. 75	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 76	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 77	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 78	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 79	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 80, comma 1, 2	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista
n. 80, commi 3	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 81	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 85	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 87	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 89	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 92, comma 1, 2, 3, 4,	da Euro 130,00 a Euro 1.300,00	Non prevista

n. 93	da Euro 130,00 a Euro 1.300,00	Non prevista
n. 94	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 97	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 99	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 2 – art. 99
n. 100	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 101	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 102	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 6 - art. 8
n. 103	da Euro 130,00 a Euro 1.300,00	Comma 8 – art. 103
n. 105	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 106	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 107	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 109	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Non prevista
n. 111, commi 1, 2, 3,	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 5 – art. 66
n. 111, comma 4	da Euro 52,00 a Euro 520,00	Comma 4 – art. 111
n. 112	da Euro 130,00 a Euro 1.300,00	Comma 3,5 art. 112
n. 114	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista
n. 115	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista
n. 116	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista
n. 117	da Euro 26,00 a Euro 260,00	Non prevista

4. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica degli estremi di violazione.

5. Ai sensi dell'Art. 8 della Legge n. 689/81, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni del presente regolamento che prevedano sanzioni amministrative o commette più violazioni alla stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, intesa come sanzione di maggiore importo, aumentata fino al triplo della sanzione edittale.

6. Ai sensi dell'Art. 8 bis della Legge n. 689/1981, si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole ovvero quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. La reiterazione determina gli effetti espressamente previsti per ogni singolo Art.. La reiterazione non opera in caso di pagamento in misura ridotta.

7. Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Art. 121**

### **Interventi cautelari nei confronti di minori**

1. Nell'interesse primario della sicurezza dei minori nonché della tutela degli altri cittadini ai quali l'azione dei minori possa recare danno, gli operatori di Polizia che accerteranno violazioni alle norme del presente regolamento, commesse dai minori al momento non accompagnati dai genitori ovvero esercenti la patria potestà mediante l'uso di attrezzi ludici ovvero di oggetti il cui uso al momento è ritenuto pericoloso, potranno trattenere tale oggetto sottraendolo temporaneamente alla

disponibilità del minore. Tale intervento sarà motivato dal sospetto della possibile continuazione del gioco o dell'azione pericolosa per se e per gli altri da parte del minore, favorita dalla disponibilità dell'attrezzo;

2. L'oggetto o l'attrezzo sarà trattenuto presso il Comando di Polizia Municipale e prontamente restituito, senza spese, ai genitori ovvero esercenti la patria potestà sul minore stesso.

#### **Art. 122**

#### **Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

#### **Art. 123**

#### **Sequestro e custodia di cose**

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartenano a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n. 689 e del D.P.R. 22/07/1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario idoneo ai sensi di legge.

5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

#### **Art. 124**

#### **Sospensione delle licenze**

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a. per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b. per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

1. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

## **CAPO XVI DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art. 125 Disposizioni transitorie**

1. Le norme di cui all'Art. 59 comma 12, troveranno applicazione decorsi 60 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento al fine di consentire un efficace opera di pubblicizzazione sul loro contenuto, anche mediante l'affissione di manifesti.

### **Art. 126 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

# INDICE

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disciplina della Polizia Urbana	pag. 1
Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana	pag. 1
Art. 3 – Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento	pag. 1

## CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 – Inquinamento atmosferico e delle acque	pag. 2
Art. 5 – Razionalizzazione delle risorse idriche	pag. 2
Art. 6 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci	pag. 3
Art. 7 – Occupazione di suolo pubblico	pag. 3
Art. 8 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica	pag. 3
Art. 9 – Installazione di tende solari	pag. 4
Art. 10 – Installazione di vetrine	pag. 4
Art. 11 – Installazione di chioschi ed edicole	pag. 5
Art. 12 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi	pag. 5
Art. 13 – Mercati di gente d'affari	pag. 5
Art. 14 – Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche	pag. 5
Art. 15 – Divieto di giochi ed attività sportive sul suolo pubblico	pag. 6
Art. 16 – Collocamento di condutture	pag. 6

## CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 17 – Disposizione di carattere generale	pag. 7
Art. 18 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	pag. 8
Art. 19 – Sgombro della neve	pag. 8
Art. 20 – Spolveramento di panni e tappeti	pag. 9
Art. 21 – Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche	pag. 9
Art. 22 – Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche	pag. 9
Art. 23 – Disposizioni dei commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi	pag. 10
Art. 24 – Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe	pag. 10
Art. 25 – Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industrie su aree pubbliche	pag. 10
Art. 26 – Pulizia delle vetrine	pag. 10
Art. 27 – Scarico e movimentazione di rottami, detriti o materiali vari	pag. 10
Art. 28 – Trasporto di materiale di facile dispersione	pag. 11
Art. 29 – Divieto di getto di opuscoli o foglietti	pag. 12
Art. 30 – Divieto di segatura e spaccatura della legna	pag. 12
Art. 31 – Bisogni corporali degli adulti e dei minori	pag. 12

**CAPO IV  
DECORO DEI CENTRI ABITATI**

Art. 32 – Regolare stato di conservazione degli edifici	pag. 13
Art. 33 – Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici	pag. 13
Art. 34 – Collocamento di cartelli ed iscrizioni	pag. 14
Art. 35 – Collocamento di targhe e lapidi commemorative	pag. 14
Art. 36 – Ornamento esterno dei fabbricati	pag. 15
Art. 37 – Depositi in proprietà privata	pag. 15
Art. 38 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	pag. 15
Art. 39 – Bagni	pag. 16
Art. 40 – Pattumiere e recipienti con rifiuti	pag. 16
Art. 41 – Vasche, fontane e docce pubbliche	pag. 16
Art. 42 – Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro e alla moralità	pag. 17
Art. 43 – Sosta di campeggiatori e di nomadi	pag. 18
Art. 44 – Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico	pag. 18

**CAPO V  
MANUTENZIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

Art. 45 – Mantenimento del verde – Potature e rimozione alberi	pag. 18
Art. 46 – Manutenzione dei terreni privati	pag. 19
Art. 47 – Viali e giardini pubblici	pag. 19

**CAPO VI  
QUIETE PUBBLICA**

Art. 48 – Inquinamento acustico	pag. 20
Art. 49 – Esercizio di mestieri, arti ed industrie	pag. 20
Art. 50 – Impianti di macchinari	pag. 21
Art. 51 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti, fumi	pag. 23
Art. 52 – Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni	pag. 23
Art. 53 – Rumori nei locali pubblici e privati - Sale giochi	pag. 24
Art. 54 – Uso di strumenti sonori	pag. 24
Art. 55 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumore	pag. 24
Art. 56 – Venditori e suonatori ambulanti	pag. 25
Art. 57 – Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie	pag. 25

**CAPO VII  
DISPOSIZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI, DA CORTILE, DA STALLA ED ESOTICI**

Art. 58 – Animali da cortile e da stalla	pag. 25
--	---------



Art. 59 – Animali domestici	pag. 26
Art. 60 – Detenzione di cani ed altri animali negli esercizi commerciali e di somministrazione	pag. 27
Art. 61 – Animali esotici – Fauna selvatica	pag. 28

## **CAPO VIII NORME DI SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI E NELLE ABITAZIONI**

Art. 62 – Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili	pag. 28
Art. 63 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili	pag. 29
Art. 64 – Detenzione di combustibili e materiali infiammabili in case di abitazione od altri edifici	pag. 29
Art. 65 – Accastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e Scantinati	pag. 30
Art. 66 – Fucine e forni	pag. 30
Art. 67 – Uso di fiamma libera	pag. 31
Art. 68 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	pag. 31
Art. 69 – Strumenti da taglio	pag. 31
Art. 70 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi	pag. 31
Art. 71 – Trasporto di acqua gassata e selz	pag. 32
Art. 72 – Scalpellamento di vie e piazze	pag. 32
Art. 73 – Manutenzione degli immobili	pag. 32
Art. 74 – Installazione di gru a torre con braccio aree di cantiere	pag. 32
Art. 75 – Manutenzione aree di pubblico transito	pag. 33
Art. 76 – Segnalazione e riparazione di opere in costruzione	pag. 33
Art. 77 – Insegne persiane vetrate di finestre	pag. 33
Art. 78 – Ripari ai pozzi, cisterne o simili	pag. 33
Art. 79 – Illuminazione di portici, scale ed anditi	pag. 34
Art. 80 – Veicoli adibiti al servizio pubblico	pag. 34
Art. 81 – Attività ludiche pericolose	pag. 35

## **CAPO IX DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI**

Art. 82 – Definizioni	pag. 35
Art. 83 – Requisiti per l'esercizio del commercio	pag. 36
Art. 84 – Orari degli esercizi	pag. 37
Art. 85 – Negozi per la vendita di apparecchi radio televisori giradischi e simili	pag. 37
Art. 86 – Pesature delle merci – Disciplina degli involucri	pag. 37
Art. 87 – Vendita e scorta delle merci	pag. 37
Art. 88 – Vendita del pane	pag. 38
Art. 89 – Bestie macellate e trasporto carni	pag. 38
Art. 90 – Merci vendute in pacchi e contenitori chiusi – Surrogati	pag. 38
Art. 91 – Forme particolari di commercio	pag. 38
Art. 92 – Attività temporanea di vendita	pag. 39
Art. 93 – Vendite promozionali	pag. 40
Art. 94 – Sospensione dell'attività	pag. 40
Art. 95 – Affidamento in gestione di reparti	pag. 40

Art. 96 – Ottemperanza in giudicato amministrativo	pag. 41
Art. 97 – Modifica della rappresentanza legale di società e associazione	pag. 41
Art. 98 – Pubblicità dei prezzi	pag. 42
Art. 99 – Commercio all’ingrosso – Orari	pag. 42
Art. 100 – Esalazione di merce	pag. 42
Art. 101 – Tabella del combustibile per uso domestico	pag. 42
Art. 102 – Occupazione di spazi pubblici all’esterno degli esercizi commerciali	pag. 43
Art. 103 - Impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti	pag. 43

**CAPO X  
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Art. 104 - Commercio su aree pubbliche	pag. 44
Art. 105 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche	pag. 44
Art. 106 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita	pag. 44
Art. 107 - Requisiti dei veicoli per la vendita su aree pubbliche	pag. 45

**CAPO XI  
ATTIVITA’ ARTIGIANALI**

Art. 108 – Disposizioni generali	pag. 45
Art. 109 – Comunicazioni	pag. 45

**CAPO XII  
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

Art. 110 - Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande	pag. 46
Art. 111 - Caratteristiche dei locali	pag. 46
Art. 111bis- Esercizio congiunto dell’attività artigianale e di somministrazione alimenti e bevande, con carattere strumentale ed accessoria	pag. 46
Art. 112 - Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi, uso di videogiochi	pag. 47
Art. 113 - Prevalenza dell’attività di trattenimento e svago	pag. 48

**CAPO XIII  
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI**

Art. 114 - Esercizio di mestieri girovagli	pag. 48
Art. 115 - Esercizio di guide pubbliche	pag. 49
Art. 116 - Lustrascarpe e venditori di giornali	pag. 49
Art. 117 - Addetti al trasporto bagagli	pag. 49

**CAPO XIV  
MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

Art. 118 - Cortei funebri	pag. 50
Art. 119 - Processioni – Manifestazioni	pag. 50

## **CAPO XV SANZIONI**

Art. 120 - Accertamento delle violazioni e determinazione delle sanzioni	pag. 50
Art. 121 – Interventi cautelari nei confronti di minori	pag. 53
Art. 122 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio	pag. 54
Art. 123 - Sequestro e custodia di cose	pag. 54
Art. 124 - Sospensione delle licenze	pag. 54

## **CAPO XVI DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 125 - Disposizioni transitorie	pag. 55
Art. 126 - Entrata in vigore	pag. 55